CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL GIARDINO DI PACE

Approvato con delibera del
Consiglio comunale n.43 del 20/10/2026

Indice

Premessa 3
Art. 1 – Oggetto e finalità 4
Art. 2 – Perimetro e zonizzazione 5
Art. 3 – Orari di apertura 5
Art. 4 – Regole generali di comportamento 6
Art. 5 – Giochi, superfici antitrauma e attività inclusive 6
Art. 6 – Accesso degli animali 7
Art. 7 – Divieto di fumo e di fiamme libere 7
Art. 8 – Rifiuti, pulizia e decoro 8
Art. 9 – Accessibilità e inclusione 8
Art. 10 – Attività organizzate e autorizzazioni 8
Art. 11 – Vigilanza 9
Art. 12 – Sanzioni amministrative 9
Art. 13 – Responsabilità e ripristino 9
Art. 14 – Segnaletica e informazione 10
Art. 15 – Monitoraggio e revisione 10
Art. 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali 10

Premessa

Il Comune Città di Clusone,

visto l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

visto il vigente Regolamento comunale di polizia urbana;

richiamato il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione volta all'inclusività del Giardino di Pace adiacente alla sede del Servizio Territoriale Autismo";

richiamata l'ordinanza sindacale n. 47 del 27 agosto 2003, recante disposizioni in materia di accesso dei cani ai giardini pubblici, conduzione degli animali e raccolta delle deiezioni;

considerato che il Giardino di Pace è un'area verde attrezzata di proprietà comunale, situata nella frazione Fiorine, tra via delle Fiorine e viale Europa – S.P. 671, precisamente in Via Fiorine 53, avente superficie di circa 1.050 metri quadrati;

considerato che l'area è adiacente alla sede del Servizio Territoriale per l'Autismo, gestito dal Piano di Zona dell'Ambito n. 9, ed è utilizzata per attività all'aperto del servizio, oltre che dalle famiglie e dagli altri cittadini;

considerato che il Giardino di Pace costituisce un'area a carattere inclusivo, educativo e sociale, specificamente progettata per favorire l'accessibilità, la relazione e il benessere delle persone con disabilità e degli utenti del Servizio Territoriale per l'Autismo;

considerato che il progetto esecutivo prevede la presenza di superfici in erba sintetica e pavimentazioni antitrauma che richiedono particolari condizioni di manutenzione, conservazione e pulizia al fine di garantirne la durabilità e la sicurezza d'uso;

considerato che nel territorio comunale sono presenti aree verdi e aree di sgambamento destinate ai cani, idonee a garantirne le esigenze di movimento e socializzazione;

rilevato che il progetto esecutivo ha previsto, tra l'altro, giochi inclusivi, superfici antitrauma, percorsi accessibili, aree di sosta, pergolati, opere a verde, illuminazione pubblica e recinzione;

rilevato che il progetto prevede l'utilizzo di erba sintetica e materassini antitrauma nelle aree connesse alle strutture ludiche, nonché ulteriori spazi destinati a prato, percorsi, attività di gioco, sosta e relazione;

ritenuto necessario assicurare la conservazione delle strutture, delle superfici antitrauma e degli arredi, la sicurezza degli utenti, l'igiene, il decoro e la piena fruibilità inclusiva dell'area;

ritenuto necessario, in ragione della particolare destinazione inclusiva dell'area, della presenza del Servizio Territoriale per l'Autismo, delle ridotte dimensioni dell'area stessa, dell'impossibilità di una separazione funzionale degli spazi, nonché dell'esigenza di preservare le superfici in erba sintetica, le pavimentazioni antitrauma e le condizioni di igiene, sicurezza e tranquillità del Giardino di Pace, vietare l'accesso e la permanenza di cani e altri animali all'interno del parco, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'accesso e la fruizione del Giardino di Pace, sito nella frazione Fiorine del Comune di Clusone, precisamente in via Fiorine 53.

Il Giardino di Pace è un'area verde attrezzata a fruizione pubblica, con specifica funzione inclusiva e di supporto alle attività all'aperto del Servizio Territoriale per l'Autismo.

Il regolamento persegue le seguenti finalità:

a) garantire la sicurezza e la piena fruibilità dell'area;
b) tutelare bambini, persone con disabilità e utenti del Servizio Territoriale per

l'Autismo;

c) conservare giochi, superfici antitrauma, manto in erba sintetica, percorsi, arredi, alberature e impianti;

d) tutelare l'igiene, il decoro e il patrimonio comunale;

e) favorire un uso ordinato, inclusivo e rispettoso degli spazi.

Art. 2 – Perimetro e zonizzazione

Il Giardino di Pace coincide con l'area verde comunale recintata situata nella frazione Fiorine, delimitata dalle recinzioni e dai cancelli di accesso esistenti.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero perimetro dell'area come individuato al comma 1.
Gli accessi al Giardino di Pace sono individuati mediante apposita segnaletica posta presso i cancelli e le entrate dell'area.

Art. 3 – Orari di apertura

Il Giardino di Pace è aperto al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, nei seguenti orari ordinari:

a) dal 1° ottobre al 31 maggio, dalle ore 7:30 alle ore 21:30;

b) dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 7:30 alle ore 23:00.

Al di fuori degli orari di apertura è vietato accedere o permanere nel parco, salvo esigenze di servizio, soccorso, sicurezza, manutenzione o attività autorizzate.
Gli utenti devono lasciare l'area entro l'orario di chiusura e non devono ostacolare le operazioni di chiusura, manutenzione o messa in sicurezza.
Il Comune può modificare temporaneamente gli orari per esigenze stagionali, eventi, lavori, manutenzione o sicurezza, dandone comunicazione mediante avvisi e pubblicazione sul sito istituzionale, ove possibile.
In presenza di pericoli, lavori urgenti, condizioni meteorologiche avverse o altre esigenze di sicurezza, il Comune può disporre la chiusura totale o parziale dell'area.

Art. 4 – Regole generali di comportamento

Gli utenti devono utilizzare il parco con diligenza, rispettare la destinazione delle strutture e mantenere comportamenti compatibili con la sicurezza, l'igiene, il decoro e la quiete dell'area.
È vietato:

a) danneggiare, manomettere, spostare o utilizzare impropriamente giochi, arredi, recinzioni, cancelli, impianti e attrezzature;

b) incidere, perforare, strappare, scavare o deteriorare il manto in erba sintetica, le superfici antitrauma, il prato e le aiuole;

c) accendere fuochi, fornelli o fiamme libere, salvo autorizzazione espressa;

d) introdurre sostanze od oggetti pericolosi;

e) abbandonare rifiuti o depositarli fuori dagli appositi contenitori;

f) svolgere attività commerciali, pubblicitarie, di spettacolo o raccolta fondi senza autorizzazione;

g) installare strutture o attrezzature senza autorizzazione;

h) tenere comportamenti rumorosi, aggressivi o pericolosi;

i) introdurre veicoli a motore, salvo mezzi di servizio, soccorso, manutenzione o autorizzati;

l) utilizzare biciclette, monopattini, pattini o altri dispositivi;

m) arrampicarsi su alberi, recinzioni, cancelli, pergolati o strutture non destinate a tale uso;

n) utilizzare giochi o attrezzature in modo diverso da quello previsto o in violazione delle fasce di età e delle istruzioni esposte.

Le attività organizzate e gli usi esclusivi o parzialmente esclusivi dell'area sono subordinati alla preventiva autorizzazione comunale.

Art. 5 – Giochi, superfici antitrauma e attività inclusive

Le strutture ludiche sono utilizzabili nel rispetto delle fasce di età, delle istruzioni d'uso e della capienza eventualmente indicata.
Gli accompagnatori sono responsabili della vigilanza sui minori e sulle persone affidate alla loro cura, nei limiti previsti dalla legge.
È vietato introdurre nelle aree ludiche e antitrauma oggetti, materiali o attrezzature non compatibili con la sicurezza delle strutture e delle superfici.

Art. 6 – Accesso degli animali

È vietato introdurre o far permanere cani e altri animali all'interno dell'intero perimetro del Giardino di Pace.
Il divieto è disposto al fine di garantire la sicurezza e la serenità degli utenti, tutelare le attività svolte dal Servizio Territoriale per l'Autismo, preservare le superfici in erba sintetica e le pavimentazioni antitrauma, mantenere adeguate condizioni di igiene e assicurare la piena fruibilità inclusiva dell'area.

Restano esclusi dal divieto:
a) i cani guida delle persone non vedenti;
b) i cani di assistenza delle persone con disabilità nei casi previsti dalla legge;
c) i cani delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e dei servizi di soccorso nell'esercizio delle rispettive funzioni;
d) gli animali impiegati per finalità istituzionali o di servizio autorizzate dal Comune.

Il divieto non si applica alle attività autorizzate dal Comune che prevedano, per la loro natura, l'impiego o la presenza di animali, purché siano garantite le condizioni di sicurezza, igiene, accessibilità e tutela delle superfici.

Art. 7 – Divieto di fumo e di fiamme libere

È vietato fumare sigarette, sigari, sigaretti, pipe, sigarette elettroniche e qualsiasi altro prodotto da fumo all'interno dell'intero perimetro del Giardino di Pace.
È vietato utilizzare dispositivi o prodotti che producano fiamme, brace o residui incandescenti in ogni parte del parco.
Il divieto è finalizzato alla tutela degli utenti, con particolare riguardo ai minori e alle persone con disabilità, alla sicurezza e alla tranquillità dell'area, alla prevenzione degli incendi, alla conservazione delle attrezzature e delle superfici in erba sintetica e antitrauma, nonché alla tutela dell'igiene e del decoro del patrimonio comunale.
Il Comune provvede ad apporre agli ingressi del Giardino di Pace idonea segnaletica recante il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere.

Art. 8 – Rifiuti, pulizia e decoro

I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori.
È vietato abbandonare rifiuti, mozziconi, chewing gum, liquidi o altri materiali sul terreno, sulle superfici sintetiche, nei giochi, nelle aiuole e nei percorsi.
Chiunque provochi l'imbrattamento o il danneggiamento dell'area deve provvedere, ove possibile, alla rimozione e al ripristino, fatto salvo il risarcimento del danno.
Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa statale, regionale e comunale in materia di rifiuti, abbandono di mozziconi, animali e danneggiamento del patrimonio pubblico.

Art. 9 – Accessibilità e inclusione

Il Comune mantiene l'area secondo i criteri di accessibilità e inclusività risultanti dal progetto esecutivo e dalla normativa vigente.
Gli utenti devono mantenere liberi i percorsi accessibili, gli ingressi, le rampe, gli spazi di manovra e le aree riservate alle persone con disabilità.
È vietato occupare con biciclette, veicoli, oggetti o attrezzature i percorsi e gli spazi destinati all'accessibilità.
Le disposizioni del presente regolamento sono applicate nel rispetto del principio di non discriminazione e delle norme sull'accomodamento ragionevole.

Art. 10 – Attività organizzate e autorizzazioni

Manifestazioni, attività educative, sportive, culturali, ricreative o promozionali organizzate da soggetti pubblici o privati sono subordinate alla preventiva autorizzazione comunale, quando richiesta.
L'autorizzazione può stabilire orari, modalità di svolgimento, misure di sicurezza, obblighi di pulizia, ripristino e responsabilità per danni.
Nessuna autorizzazione può derogare alle norme di legge in materia di sicurezza, igiene, accessibilità, tutela delle persone con disabilità e protezione degli animali.

Art. 11 – Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del regolamento è esercitata dalla Polizia locale e dagli altri soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni di accertamento.
Gli addetti alla vigilanza possono impartire prescrizioni per far cessare le violazioni e adottare i provvedimenti necessari per la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio comunale.
Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria, dei servizi sanitari, dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti istituzionalmente competenti.

Art. 12 – Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato o sia soggetto a diversa sanzione prevista dalla legge, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'applicazione della sanzione non esclude l'obbligo di rimuovere le conseguenze della violazione, ripristinare lo stato dei luoghi e risarcire il danno arrecato.

Art. 13 – Responsabilità e ripristino

Chiunque cagioni un danno a giochi, superfici, arredi, impianti, alberature, recinzioni o altri beni comunali è tenuto al risarcimento del danno.
Il Comune può procedere direttamente al ripristino, ponendo le spese a carico del responsabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
L'utilizzo del parco avviene sotto la responsabilità dell'utente per i danni derivanti da comportamenti contrari al regolamento o dalle modalità di uso non conformi alle istruzioni.

Art. 14 – Segnaletica e informazione

Agli ingressi e nelle aree interne sono apposti cartelli recanti:

a) denominazione e orari del parco;
b) principali divieti;
c) regole per l'uso dei giochi;
d) disciplina dell'accesso degli animali;
e) sanzioni applicabili;
f) recapiti del Comune per segnalazioni e emergenze.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e reso disponibile presso gli uffici competenti.

Art. 15 – Monitoraggio e revisione

Il Comune monitora lo stato delle strutture, delle superfici, delle attrezzature, delle condizioni di accessibilità, delle esigenze del Servizio Territoriale per l'Autismo e delle modalità di fruizione del parco.

Il Comune valuta periodicamente l'efficacia della disciplina sugli animali e può proporre modifiche al regolamento quando mutino la configurazione del parco, le esigenze degli utenti, le condizioni tecniche o la disponibilità di aree alternative.

Art. 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il regolamento è pubblicato all'Albo pretorio online secondo la disciplina vigente ed entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dalle norme applicabili.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni comunali incompatibili con esso cessano di trovare applicazione limitatamente al Giardino di Pace. In particolare, per il Giardino di Pace, la disciplina dell'accesso e della permanenza degli animali è stabilita dall'articolo 6 del presente regolamento. L'ordinanza sindacale n. 47 del 27 agosto 2003 continua ad applicarsi, limitatamente al restante territorio comunale,

per quanto riguarda la conduzione dei cani, l'uso del guinzaglio, la disponibilità della museruola e la raccolta delle deiezioni.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano il Regolamento comunale di polizia urbana, e la normativa statale e regionale applicabile.